

OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'impianto fotovoltaico non è un'azienda

di **Alessandro Bonuzzi**

La cessione di un **impianto fotovoltaico** non può essere considerata una cessione d'azienda o di ramo d'azienda in quanto trattasi di un bene che di per sé difetta dell'**organizzazione**, elemento, questo, **essenziale**, alla nozione di azienda.

Lo ha stabilito la **CTR Lombardia** con la [sentenza n. 1812/5/18](#) depositata il **19 aprile 2018**.

In data 27 dicembre 2012 la società Alfa Spa, avente come oggetto sociale la **realizzazione di impianti fotovoltaici "chiavi in mano"**, ha **venduto** alla società Gamma Srl la proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico realizzato sul **lastrico** di un fabbricato industriale, con i **relativi accessori tecnici** e gli **impianti** necessari per permettere il regolare allaccio dell'impianto alla rete elettrica nazionale.

Nell'**atto di vendita** è stato espressamente convenuto che le parti intendevano compravendere *"un immobile non abitativo e strumentale per natura e/o sue pertinenze, che per le sue caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; pertanto detto trasferimento è soggetto all'imposta fissa di registro e alle imposte ipotecarie e catastali in misura **proporzionale** rispettivamente del 3% ed 1%"*.

L'Agenzia delle Entrate, preso atto dell'operazione, ha ritenuto che oggetto della compravendita non fosse stato un **immobile** bensì un'**azienda**, giacché sono state trasferite non solo le **attrezzature**, ma anche **tutti i diritti** e i **benefici** conseguenti alla titolarità della **convenzione** con il Gestore dei Servizi Energetici. A parere del Fisco, infatti, l'impianto fotovoltaico si configura come un **insieme di beni potenzialmente idoneo allo svolgimento di un'attività autonoma di impresa**. Alla luce di ciò l'Agenzia, con emissione di apposito avviso di liquidazione, ha proceduto a **riqualificare** l'operazione:

- **contestando** l'applicazione dell'**Iva**, nonché il pagamento dell'imposta **fissa di registro** e delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale rispettivamente del 3% e 1%; e
- **pretendendo** il pagamento dell'imposta di registro nella misura **proporzionale del 3%** del **valore venale** complessivo dell'asserito **ramo d'azienda**.

La società Gamma Srl ha impugnato l'avviso proponendo ricorso davanti alla **CTP di Milano**, la quale ha ritenuto **fondate** le ragioni della **ricorrente**. Sicché l'Agenzia ha **impugnato** la sentenza di primo grado ribadendo di aver dimostrato come il negozio giuridico abbia comportato il trasferimento di un'**azienda**.

La **CTR lombarda**, con la sentenza in commento, ha **confermato la decisione del giudice di prime cure** reputando l'appello non fondato. In particolare, la Commissione di secondo grado ha ritenuto che l'operazione commerciale **non potesse essere considerata una cessione di azienda**, o di ramo d'azienda, difettando l'**oggetto** del **contratto** dell'elemento dell'**organizzazione**, essenziale alla nozione di azienda.

Difatti, *“Per quanto possa essere vero che, nel caso portato all'attenzione di questa Commissione, al bene oggetto di cessione si accompagnassero **attrezzature, rapporti contrattuali e intese** connesse al suo **sfruttamento commerciale**, esso non può che essere riguardato come un **mero macchinario**, certamente sofisticato e complesso, ma pur sempre uno strumento per la produzione di energia elettrica e per il suo successivo incanalamento nell'unica direzione possibile (salvo lo sfruttamento personale): il servizio energetico nazionale. L'**organizzazione**, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, lega beni diversi tra loro, per quantità e qualità, conferendo loro una certa unità e la destinazione ad uno scopo, e l'attitudine a realizzarlo, a raggiungere cioè i risultati voluti soddisfacendo, in definitiva, bisogni diversi da quelli che avrebbero potuto raggiungere i beni isolatamente presi. In un impianto fotovoltaico, **l'imprenditore non ha nulla da organizzare, coordinare, scegliere**, perché la sua funzione è unica, prestabilita e non può in alcun modo essere variata”*.

Per di più, a sostegno di quanto affermato, la **CTR** ha osservato che:

- mentre all'interno di un'azienda i **singoli beni** mantengono una loro **identità**, seppur destinati a un fine unitario, nel caso in esame non è così, poiché l'impianto fotovoltaico non ha ragione di essere senza i connessi diritti e benefici, e viceversa;
- la **volontà negoziale** delle parti, manifestata nel contratto di compravendita, si è espressa nella direzione della **vendita di un immobile**;
- la società venditrice Alfa Spa ha quale **oggetto sociale** la realizzazione di impianti fotovoltaici “pronti all'uso” e non, invece, la costituzione di aziende;
- le parti non hanno pensato di applicare le **limitazioni** che [l'articolo 2557 cod. civ.](#) (**divieto di concorrenza**) impone al soggetto cedente un'azienda o un ramo d'azienda.

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)